informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 027 – 26 GENNAIO 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **004**

SETTORE **Imposte dirette**

Passaggio da contabilità ordinaria a contabilità semplificata

Una snc esercente attività di commercio all'ingrosso ha tenuto da sempre la contabilità ordinaria (per obbligo). A seguito della diminuzione dei ricavi 2019 ha continuato a tenere la contabilità ordinaria anche nel 2020 (pur potendo adottare la contabilità semplificata). Anche i ricavi 2020 sono inferiori a € 700.000. Dal 2021 può passare alla contabilità semplificata?

A decorrere dall'1.1.2017, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa "puro" ma è "improntato alla cassa". Infatti, per alcuni componenti di reddito "*che mal si conciliano con il criterio di cassa*" (quali, ad esempio, plus / minusvalenze, quote di ammortamento e canoni di leasing) trova comunque applicazione il criterio di competenza.
Si rammenta che la possibilità, da parte di un'impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata è collegata all'ammontare dei ricavi dell'anno precedente. Il limite dei ricavi, come previsto dall'art. 18, DPR n. 600/73, è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€ 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.00 per altre attività).
In caso di ricavi non superiori ai predetti limiti, l'adozione della contabilità semplificata, con la conseguente applicazione del regime di cassa, rappresenta il regime naturale e quindi per lo stesso non è necessaria / richiesta alcuna manifestazione di volontà del contribuente.
In ogni caso, ai sensi del comma 8 del citato art. 18, il contribuente può optare per il regime ordinario (tenuta della contabilità ordinaria e determinazione del reddito con il "principio di competenza") con effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Conseguentemente nel caso di specie la snc che dal 2020 ha tenuto la contabilità ordinaria in luogo della contabilità semplificata per cassa (da comunicare tramite il rigo VO26 del mod. IVA 2021) è obbligata a mantenerla anche per il 2021 e il 2022. Dal 2023, al sussistere delle condizioni richieste, potrà revocare la scelta effettuata.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **005**

SETTORE **IVA**

Fattura acquisto dicembre 2020 ricevuta a gennaio 2021

Una ditta individuale in contabilità semplificata ha effettuato un acquisto a fine dicembre 2020. La relativa fattura datata 29.12.2020 è stata "consegnata" da SdI il 4.1.2021. È corretto imputare l'IVA nel 2020 e il relativo costo nel 2021?

Al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente / committente. A tal fine va considerato che:
- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella di messa a disposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.

In particolare per le fatture ricevute nel 2021 la relativa IVA è detraibile con la liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell'ambito del mod. IVA 2022 relativo al 2021. Per le fatture relative "*ad operazioni effettuate nell'anno precedente*" ai sensi dell'art. 1, DPR n. 100/98, non è possibile applicare la c.d. "retro-detrazione".

Nel caso di specie per la fattura datata 2020 consegnata da SdI nel 2021 la relativa IVA è detraibile nel 2021. L'imputazione del costo è collegata al metodo utilizzato per la tenuta della contabilità semplificata. In particolare, in caso di opzione per il metodo "*registrato=pagato*" di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, il costo relativo alla fattura, ancorchè datata 2020, è deducibile nel 2021.

QUESITO **006**

SETTORE **Imposte dirette**

Amministratore di srl e applicazione del regime forfetario

Un geometra in regime forfetario nel 2020 è stato nominato amministratore di una srl esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiale edile. Il geometra non è socio della società, per la carica di amministratore ha percepito un compenso pari a € 20.000 e non ha effettuato alcuna prestazione nei confronti della srl. La carica di amministratore "blocca" l'adozione del regime forfetario nel 2021?

In merito all'adozione del regime forfetario l'art. 1, comma 57, Finanziaria 2015 prevede una serie di cause ostative ed in particolare:
- in base alla lett. d), costituisce causa ostativa il controllo diretto / indiretto, da parte del soggetto, di srl esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- in base alla lett. d-bis), non possono adottare il regime forfetario i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- in base alla lett. d-ter), è prevista l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR eccedenti € 30.000. Le somme relative alla carica di amministratore rientrano tra i redditi assimilati di cui al citato art. 50.

Nel caso di specie il geometra può continuare nel 2021 ad applicare il regime forfetario in quanto non risultano integrate le predette cause ostative (in particolare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non hanno superato la soglia di € 30.000).

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it